

AS 989

Disegno di Legge di conversione del DL n. 135 del 2018 recante “*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*”

Emendamento

Articolo 6

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

<< 3-bis. L’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

“ 184-ter

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. I rifiuti sottoposti a un’operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni :
 - a) la sostanza o l’oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;
 - b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
 - c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e
 - d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
2. I criteri dettagliati per l’applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e ad agevolare l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione Europea con atti di esecuzione. Essi includono:
 - a) l’individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;
 - b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti ;
 - c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti ;
 - d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto ,compresi il controllo di qualità ,l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso ;
 - e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità .
3. In mancanza dei criteri stabiliti a livello di Unione Europea ai sensi del comma 2 , provvede per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’art.17,comma 3, della legge 23 agosto 1988,n.400 , tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell’oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 1 e i requisiti di cui al comma 2 lettere da a) a e). L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.
4. Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 3 , continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998 , allegato 1, suballegato 1, 12 giugno 2002 n.161 , 17 novembre 2005 n. 269 e l’art.9

bis ,lett. a) e b) , del decreto legge 6 novembre 2008 n. 172 convertito con modificazioni in Legge 30 dicembre 2008 n. 210 . Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione Europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4 , le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto , provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 2 , lettere da a) a e).

6. E' istituito presso il Ministero dell'Ambiente il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle Autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità comunicano entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente comma anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità.>>

ARRIGONI, BRIZIARELLI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI,
SAPONARA

M55

A.S. 989 - Emendamento

Art. 6

Morone

MORONESE, NUGNES, L'ABBATE, QUARTO, ORTOLANI, MANTERO, LA MURA,
LUCIDI, SANTILLO, GRASSI, PATUANELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 6-bis

(Semplificazioni in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto)

1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"Articolo 184-ter

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero o riciclaggio e soddisfa i criteri dettagliati adottati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, ovvero dei commi 2 e 4 del presente articolo, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;
 - b. esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
 - c. la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e
 - d. l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
2. Laddove non siano stati stabiliti criteri dettagliati a livello di Unione europea, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, tali criteri sono adottati, per singola tipologia di rifiuto, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a e) della predetta Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008.
3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161 e 17 novembre 2005, n. 269 e l'articolo 9-bis, lettere a) e b) del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.
4. Laddove non siano stati adottati criteri dettagliati a livello di Unione europea o a livello nazionale, ai sensi dei commi 1 e 2, le Autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui all'articolo III-bis della Parte Seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, nel rispetto dei criteri generali con particolare riferimento ai rifiuti non ammessi alle operazioni di recupero, con indicazione dei relativi codici EER, nonché alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni ed ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato definito con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non avente natura regolamentare, delle

condizioni di cui al comma 1 e dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a e), della predetta Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana."

2. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, nonché ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono fatte salve ove conformi alle disposizioni del decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al fine di rendere le autorizzazioni di cui al presente comma conformi al decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del relativo decreto i titolari delle autorizzazioni presentano alle Autorità competenti apposita istanza di aggiornamento. In caso di accertata difformità, le Autorità competenti richiedono al titolare dell'autorizzazione di effettuare le modifiche, le integrazioni o gli adeguamenti necessari, entro un termine non inferiore a 60 giorni. Ove la difformità sia tale da non consentire alcun adeguamento, ovvero in caso di mancata ottemperanza alle richieste di cui al precedente periodo, le Autorità competenti provvedono alla revoca dell'autorizzazione.
3. È istituito presso il Ministero dell'ambiente il registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai fini del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità. A questo scopo, le Autorità competenti al momento del rilascio comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai fini dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le medesime Autorità comunicano altresì, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate.
4. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a individuare unità di personale pubblico, da collocare anche presso l'ufficio legislativo, con competenze di natura tecnico-scientifica o giuridica ed esperienze professionali adeguate alle esigenze istruttorie individuate, mediante comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. In caso di assenza di professionalità idonee, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a stipulare contratti libero-professionali, anche presso l'ufficio legislativo, mediante procedura selettiva per titoli e colloquio, per il reperimento di personale, anche estraneo alla Pubblica amministrazione, in possesso delle competenze e delle esperienze professionali di cui al precedente periodo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.
5. Agli operi di cui al presente articolo, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".